



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.44

In data 21-08-12

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventuno** del mese di **agosto**, alle ore **16:05**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola.

Si è riunito, sotto la presidenza del signor **CURIELLO Natale**, assistito dal SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune, **VALENTINO DOTT.SSA M.CONCETTA**, il **Consiglio comunale** in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione, in seguito ad avviso scritto diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali.

Il **PRESIDENTE**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta determinandola **Pubblica**.

Risultano presenti n. **22** e assenti n. **9**:

GIANNATEMPO dr. Antonio	P	MANSI dr. Francesco	P
ALLAMPRESE avv. Michele	A	LONGO dott. Michele	P
AUCELLO dr. Romualdo	A	MARINELLI geom. Luigi	P
BOMBINO rag. Onofrio	P	MARRO arch. Arcangelo	P
BORRACCINO prof. Luigi	P	METTA avv. Francesco	P
CARBONE rag. Domenico	P	MOCCIA p.i. Marcello	P
CASARELLA Gianvito	P	MORANO p.a. Salvatore	P
CONTE dr. Francesco	P	NETTI avv. Nicola	P
CURIELLO Natale	P	PAPARELLA avv. Leonardo	A
DALESSANDRO dr. Rocco	A	RATCLIF dr. Luigi	P
DE BENEDICTIS dr. Giuseppe	P	REDDAVIDE dr. Luca	P
DEFEUDIS dr. Gerardo	P	RUOCCO dr. Giovanni	A
DISTEFANO ing. Mario Antonio	P	SPECCHIO avv. Michele	P
GIURATO dott. Luigi	A	TONTI dr. Berardino	A
LAGUARDIA dr. Savino	A	VITULLO ing. Francescopaolo	P
LEPORE avv. Loredana	A		

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	02-07-12	<i>F.to SARACINO DOTT. ADRIANO</i>

- omissis -

- Sono presenti il Vice Sindaco, Ruocco avv. Roberto, e gli assessori de Cosmo dott. Francesco, Gallo dott. Nicola, Mennuni p.i. Pasquale, Palladino dott. Stefano, Reddavid Francesco, i quali non vengono computati nel numero dei consiglieri presenti in aula -

Si passa a trattare l'argomento di cui all'oggetto, illustra l'Assessore Gallo.

L'Assessore al Bilancio - Tributi - Patrimonio e Manutenzioni, GALLO dott. Nicola, propone l'adozione del presente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributari, Saracino dr. Adriano, responsabile del procedimento, su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dr. Valter, riferisce che il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha istituito in forma sperimentale, a decorrere dal 01/1/2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012.

L'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevedono quanto segue:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Dato atto che il comma 11 del citato art. 13 riserva allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Cerignola, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/9/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più D.P.C.M. entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012».

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1%.

Ritenuto, inoltre, di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011.

Dato atto che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/9/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione».

- Prende posto in aula il consigliere Lepore e si allontanano dall'aula il Sindaco ed il consigliere Morano, per cui il Consiglio siede ora con n. 21 componenti -

Seguono interventi allegati al presente atto.

Nessun altro chiedendo di interloquire, il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del presente provvedimento.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente:

presenti e votanti: n. 21
voti favorevoli: n. 15
voti contrari: n. 6 (Longo, Lepore, Marinelli, Metta, Ratclif e Specchio)
astenuti: n. ==

Approvato a maggioranza dei voti.

- Prende posto in aula il Sindaco, per cui il Consiglio siede ora con n. 22 componenti -

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente:

presenti e votanti: n. 22
voti favorevoli: n. 16
voti contrari: n. 6 (Longo, Lepore, Marinelli, Metta, Ratclif e Specchio)
astenuti: n. ==

Approvato a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO

Udita e fatta propria la relazione che precede;

Uditi gli interventi;

Visto il decreto del Sindaco del 6/10/2011, prot. n. 186/Gab., con il quale sono stati rinnovati gli incarichi dirigenziali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'incarico del Sindaco del 5/7/2012, prot. n. 91/Gab., con il quale sono state conferite le funzioni del Segretario Generale al Dirigente del Settore Risorse Umane, Servizi Demografici, Sviluppo Economico, Servizi informatici e Verde pubblico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, stante l'assenza del titolare;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97;

Visti gli esiti delle votazioni;

D E L I B E R A

1) di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1% che, pertanto, si adotta nella misura dello 0,86%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15% che, pertanto, si adotta nella misura dello 0,55%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1% che, pertanto, si adotta nella misura dello 0,1%;

2) di lasciare invariata la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sugli immobili di cui al comma 2 dello stesso art. 13, da ripartire in proporzione alla quota di

destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

3) di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/9/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/4/2012;

5) di dare atto che il Dirigente ha assegnato il presente provvedimento al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, dr. Valter Cannerozzi;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- omissis -

INTERVENTI ALLEGATI

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CURIELLO Natale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to VALENTINO DOTT.SSA

M.CONCETTA

Rilasciata copia in data **29-08-12**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
VALENTINO DOTT.SSA M.CONCETTA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-08-12** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **29-08-12** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **30-08-12**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
VALENTINO DOTT.SSA M.CONCETTA

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-08-12** al **12-09-12**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-09-12**

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIONE DOTT.SSA ROSARIA